

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0000194 del 14-02-2020

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2536, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1172/DDA/EL)

Con istanza DDA/2536, pervenuta in data 12 febbraio 2020 (prot. n. DDA/0000177), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Bros. Entertainment Inc., Columbia Pictures Industries Inc., Paramount Pictures Corporation, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://kino-hd720.club>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK <omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Mule	2018	
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Nun	2018	
Warner Bros. Entertainment Inc.	Rampage	2018	
Warner Bros. Entertainment Inc.	A Star is Born	2018	
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Meg	2018	
Warner Bros. Entertainment Inc.	Joker	2019	
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shazam!	2019	
Warner Bros. Entertainment Inc.	Pokemon Detective Pikachu	2019	

Direzione contenuti audiovisivi

Warner Bros. Entertainment Inc.	Annabelle 3	2019	
Warner Bros. Entertainment Inc.	IT Chapter 2	2019	
Warner Bros. Entertainment Inc.	Aquaman	2018	
Columbia Pictures Industries Inc.	Venom	2018	
Columbia Pictures Industries Inc.	The Equalizer 2	2018	
Paramount Pictures Corporation	Mission: Impossible - Fallout	2018	
Paramount Pictures Corporation	Bumblebee	2018	

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta registrato dalla società il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società PDR Ltd, raggiungibile all’e-mail abuse-contact@publicdomainregistry.com, per conto di un soggetto non identificabile individuato con il codice (p) 12013775952;
- i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti

Direzione contenuti audiovisivi

d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d’America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/2536 è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Emilia Lamonica, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/2536**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza DDA/2536, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 28 febbraio 2020**.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore